Allegato «A» alla delibera GM
n. 285 del 17/11/99

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1. – Oggetto del regolamento -

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, Commerciale, sanitaria, tributaria ed ogni altra attività' di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate cosi come previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. E' riconfermata l'istituzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bosa.

ART. 2. - *Svolgimento del servizio di polizia municipale. Norme generali del servizio di polizia municipale. Norme generali di condotta. -*

1. Il personale della polizia municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.
2. Il personale della polizia municipale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi.
3. Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

ART. 3. - *Qualità rivestite dal personale in servizio. -*

1. Il personale della polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, quali scaturenti dalla declaratoria contenuta nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, riveste la qualità di:

a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del codice di procedura penale a condizione che sia in servizio;
c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, terzo comma, del codice di procedure penale e dell'art. 5, primo comma, lett. a), della legge 7 marzo 1986, n. 65, riferita al responsabile del servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, in relazione alle materie di interesse comunale e nei limiti del servizio cui essi sono destinati;
d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisite previsti dall'art. 5, secondo comma, della legge 7 marzo 1986, n. 165;

e) agente di polizia stradale ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, primo comma, lett. b), della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 12, primo comma, lett. e), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.4 - Responsabilità del servizio di polizia municipale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di polizia municipale, di cui è titolare il Comune, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il comandante del Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.
4. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

ART. 5. - *Coordinamento dell'attività di polizia municipale.*

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia municipale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.
2. Le associazioni del volontariato riconosciute a norma delle vigenti disposizioni possono collaborare con la struttura della polizia municipale.

ART. 6. - *Compiti degli addetti alla polizia municipale.*

1. Gli addetti ai servizi di polizia municipale entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e del precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità' competenti;
d) assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;
g) svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti, e, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n° 348.
h) sorvegliare il patrimonio comunale e garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
i) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.
2. Gli addetti ai servizi di polizia municipale sono tenuti a corrispondere alle richieste dirette per le normali vie gerarchiche, salvo casi di urgente necessità. In tale ultimo caso, essi sono tenuti a corrispondere la prestazione richiesta dandone notizia al più presto possibile al responsabile del servizio.

ART. 7. - *Doveri particolari degli addetti alla polizia municipale.*

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale, in modo particolare, devono:
a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune;
b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze municipali;
c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero secondo le modalità di cui al successive art. 12;
d) accertare, e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
e) limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni e rimandando l'interessato al Comandante per ogni eventuale contestazione;
f) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;
g) essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
h) impedire o reprimere i furti campestri, i tagli di legna nei boschi ecc.;
i) trovandosi presente a risse o a litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo se necessario, l'intervento degli altri organi di polizia;
j) prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con una azione delittuosa;
k) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
l) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al più presto al proprio ufficio facendo rapporto al Comandante per il successive inoltro al Sindaco.
2. Spetta in particolare agli addetti alla polizia municipale:
a) sorvegliare, in modo particolare, sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente legge urbanistica regionale;

b) custodire con cura i bollettari tascabili di conciliazione "immediata" delle contravvenzioni loro dati in carico, compilando integralmente le bollette all'atto della contestazione o dell'oblazione solo per i trasgressori conducenti di veicolo immatricolato all'estero o munito di targa "EE";
c) disimpegnare tutti gli altri servizi che nell'interesse del Comune sono loro ordinati;
d) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze, ulteriori, assicurarne le prove; ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire alla applicazione della legge penale;
e) fare rapporto di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Il rapporto deve essere presentato senza ritardo al Comandante per il successive inoltro all'Autorità giudiziaria competente;
f) controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:

I. le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
II. siano prevenuti risse, furti, borseggi e schiamazzi;
III. non si esercitino giochi di azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
IV. sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica' e dei mercati;

g) impedire l'abusiva affissione murale o la diffusione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
h) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione.

ART. 8. - *Protezione civile.*

1. In caso di pubblica calamita' il personale preposto ai servizi di polizia municipale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operativi nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.
2. Il Sindaco ed il Segretario comunale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
3. Il Comune assicura la piena efficienza operative dei mezzi e strumenti in carico alla polizia municipale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

CAPO III
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 9. - *Dotazione organica del personale della polizia municipale.*

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia municipale sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché, della legge 7 marzo 1986, n. 65 per la parte relativa alle norme regolanti lo stato giuridico del personale del servizio.

ART. 10. - Attribuzioni e doveri particolari del Comandante. -

1. Al Comandante del Corpo, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché da altre leggi e regolamenti, compete in particolare:

a) l'organizzazione e la direzione tecnico - operativa del servizio dietro le direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa dello stesso dietro le disposizioni del Segretario Comunale;
b) assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulate dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
c) proporre al Segretario comunale gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli addetti al servizio per le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
d) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
e) emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
f) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
g) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al servizio;
h) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
i) predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
j) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi d'istituto;
k) sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
l) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
m) adottare le determinazioni previste dalla legge e/o dal regolamento comunale di organizzazione;
n) presentarsi a rapporto dal Sindaco e dal Segretario generale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio;
o) esprimere il parere istruttorio sulle richieste dei permessi relativi alle occupazioni di suolo pubblico ed a quelle per il commercio ambulante, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa similare inviata al comando;
p) disporre la destinazione a servizi fuori sede degli addetti per esigenze di servizio;

q) esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, aspettativa e similari presentate dagli addetti al servizio nonché concedere, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, i congedi ordinari al personale dipendente;
r) controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria i processi verbali di fermo o di arresto.

2. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio di polizia, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari. Egli non può allontanarsi dal territorio comunale in orario d'ufficio senza aver chiesto ed ottenuto autorizzazione dal Segretario comunale, salvo particolari e motivate esigenze di servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione.

ART. 11.- *Attribuzioni e doveri particolari del Vice Comandante. -*

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di polizia municipale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.
2. In caso di servizi straordinari, nei quali siano impegnati numerosi addetti, il Vice Comandante coadiuva il Comandante o assume, per incarico di questi, la direzione dei servizi, adottando tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento ordinato degli stessi.
3. Il Vice Comandante deve impiegare ogni possibile e diligente prudenza per condurre a buon fine le incombenze delicate che gli siano affidate dal Comandante. Egli deve in modo particolare:

a) sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al servizio di polizia municipale, controllando, con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza o delicatezza segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrati, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
b) curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme;
c) sostituire il Comandante in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 12. - *Principali doveri degli addetti alla polizia municipale. Segreto d'ufficio.*

1. Gli addetti alla polizia municipale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco e, per l'organizzazione amministrativa, dal Segretario comunale.
2. Il personale della polizia municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto notizie relative ai servizi d'istituto, a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.
3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori esterni di polizia municipale di redigere su apposito modulo, giornalmente, il "rapporto di servizio" di cui all'art. 7. I rapporti predetti dovranno essere raccolti a cura del responsabile dell'ufficio preposto

distintamente per ogni dipendente e conservati per consentire, alla fine di ciascun anno, di riepilogare, con lo stesso schema, i servizi prestati da ciascun dipendente e di redigere una relazione.

ART. 13. - *Aggiornamento degli addetti alla polizia municipale.* -

1. L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle circolari;
b) autosufficienza operative;
c) capacità di instaurare con il cittadino un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

2. I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

a) al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio;
b) all'eventuale indennità di missione.

ART. 14. - *Partecipazione ai corsi di qualificazione e aggiornamento.* -

1. Per gli appartenenti alla polizia municipale, la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento è obbligatoria.
2. La partecipazione ai detti corsi è disposta con determinazione del Segretario generale dalla quale dovrà risultare:

a) l'esatta indicazione dell'ente che organizza i corsi;
b) il programma dei corsi;
c) le generalità dei dipendenti che dovranno parteciparvi;
d) la presunta spesa a carico del bilancio comunale.

ART. 15. - *Turni di servizio.*

1. Il Comandante del Corpo, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, avrà cura di redigere, settimanalmente, il "turno di servizio giornaliero" degli addetti, trasmettendone copia al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Il turno di servizio giornaliero di cui al precedente comma potrà essere sostituito con ordine di servizio particolare:

a) in via permanente, per dipendenti addetti ai servizi ripetitivi di carattere fisso;
b) in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.

3. Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate, in copia, a cura del Comandante.
4. Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.
5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.

ART. 16. - *Obbligo di permanenza in servizio.* -

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della

polizia municipale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.
2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero avranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e comunque secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

ART.17 - Prestazioni straordinarie

1 Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del servizio.

ART. 18. - *Reperibilità*

1. L'obbligo del rispetto delle norme sulla reperibilità è limitato ai soli dipendenti e per i periodi prefissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese e con la disciplina prevista dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

ART. 19. - *Tessera di riconoscimento.* -

1. Al personale della polizia municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco.
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:

a) deve essere conservata con diligente cura con l'obbligo di denunciare prontamente al Sindaco ed al Comandante l'eventuale smarrimento;
b) deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme e in abito civile;
c) deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
d) deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio a cura dell'ufficio personale.

ART. 20. - *Placca di servizio.*

1. Al personale della polizia municipale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. E' fatto obbligo al personale di conservare la placca di servizio con cura e denunciarne immediatamente al Sindaco, per le vie gerarchiche, l'eventuale smarrimento.
3. Nelle more della emanazione della apposita normativa regionale, al Comandante della polizia municipale è assegnato il grado di "sottotenente" con il seguente distintivo particolare: due stellette sulla Placca di servizio e sulle spalline, mentre al Vice Comandante è assegnato il grado di "maresciallo" con il seguente distintivo particolare: una stelletta sulla placca di servizio e sulle spalline.

ART.21 - Casi di assenza dal servizio

1 L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART.22 - Accertamenti sanitari

1 In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dalla A.U.S.L..
2 In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3 Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale stabilisce il criterio per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal regolamento del personale del comune.
4 La Giunta Municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

CAPO IV
UNIFORME

ART. 23. - *Uniforme degli addetti alla polizia municipale.* -

1 L'uniforme e i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi di grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalla L.R. che disciplinerà la materia della Polizia locale ai sensi della legge 142/90 e della legge 07 marzo 1986 n.65.
2 In via transitoria e fino alla emanazione della apposita normativa regionale, la placca, i distintivi e l'uniforme restano disciplinati dagli allegati A), B) e D) al D.d.l. Regionale n.108 del 17.05.1990 "Norme in materia di Polizia locale" che per quanto non materialmente allegati si intende formino parte integrante del presente regolamento.

ART. 24. - *Obbligo di indossare l'uniforme.* -

1. Il personale appartenente alla polizia municipale impiegato nei servizi di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta, veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio salvo che per eccezionali motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Sindaco.

ART. 25. - *Uso dell'uniforme.* -

1. Il personale addetto alla polizia municipale indossa di norma l'uniforme ordinaria.
2. Per i servizi di rappresentanza e di scorta del gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme.
3. L'uso in servizio da parte degli addetti alla polizia municipale di abiti civili in relazione a specifiche esigenze di servizio sono disposti per iscritto dal Sindaco.

ART. 26. - *Cura della persona* e dell'uniforme. -

1. L'appartenente alla polizia municipale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.
2. La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.
3. In particolare il personale della polizia municipale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano incidere sul prestigio e sul decoro sia personale che dell'Amministrazione comunale che rappresenta.
4. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
5. Il suddetto personale deve inoltre curare:

a) se di sesso femminile che i capelli, se lunghi siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte per consentire di portare il cappello calzato;
b) se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

6. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possono alterare l'assetto formale dell'uniforme.
7. E' fatto divieto di:

a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni dell'Amministrazione;
b) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
c) fumare;
d) usare telefoni cellulari personali.

8. Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare la divisa, effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.

ART. 27. - Mezzi ed apparecchiature in dotazione agli addetti di polizia municipale.

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla regione in applicazione dell'art. 6, quinto comma, della legge 7 - marzo 1986, n. 65-

2. In via transitoria e fino alla emanazione della normativa di cui al primo comma del presente articolo, gli autoveicoli avranno le caratteristiche di cui all'allegato C) del D.d.l. regionale n.108 del 17.05.1990.
3. Negli appositi locali del Comando è installata una centrale ricetrasmittente alla quale è collegato un numero di apparecchi portatili corrispondenti agli addetti. Su ogni autoveicolo e motoveicolo può essere montato un apparecchio ricetrasmittente fisso al fine di garantire l'efficiente collegamento dello stesso con il Comando.
4. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque le responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente per via gerarchica ogni necessità di manutenzione.

ART. 28. - *Veicoli in dotazione.*

1. Ogni appartenente al servizio di polizia municipale ha l'obbligo della guida degli automezzi e motoveicoli assegnati al servizio stesso. Le spese relative al rilascio ed alle vidimazioni della apposita patente di guida previste dall'art. 139 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per il personale che espleta servizi di polizia stradale sono a carico del Comune.

ART. 29. - *Obbligo del saluto.* -

1. Al personale addetto alla polizia municipale è fatto obbligo del saluto del tipo militare:
a) alla bandiera;
b) agli amministratori comunali, al Segretario comunale ed alle Autorità civili, militari e religiose;
c) ai superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;
d) a tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti.
2. E' dispensato dal saluto:
a) il Personale a bordo di veicoli;
b) il personale in servizio di scorta alla bandiera e al gonfalone.

ART. 30. - *Massa vestiario.*

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla polizia municipale, nelle more dell'approvazione della normativa regionale, il vestiario indicato nel D.d.l. regionale n.108 del 17.05.1990.
2. Il numero e la durata saranno determinati con apposito provvedimento della Giunta Municipale.
3. Appositi spazi, da reperirsi all'interno del comando, potranno essere destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, di modo che gli addetti indossino la divisa all'inizio del turno e la dismettano alla fine dello stesso.
4. Il personale addetto dovrà curare il decoro della divisa.

CAPO V
MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE. DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

ART. 31. - *Missioni e operazioni esterne. Rappresentanza.* -

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità e previa esistenza di apposito accordo o piano tra le amministrazioni interessate. Di esse, comunque, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

ART. 32. - *Distacchi e comandi temporanei.* -

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia municipale sul territorio di altro Comune.
2. Nei casi di distacco o di comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori mentre viene conservata la dipendenza dall'ente di appartenenza per quanto concerne i rapporti economici, assicurativi e previdenziali.

ART. 33. - *Procedura per i distacchi e comandi* temporanei.

1. I distacchi o i comandi temporanei del personale della polizia municipale presso altri comuni saranno disposti con determinazione del Segretario comunale.
2. Con la citata determinazione dovranno essere indicati:

a) le ragioni del distacco o comando;
b) le generalità dei dipendenti comandati;
c) le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
d) la durata del distacco o comando;
e) la indicazione se ai comandati spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che, comunque, saranno poste a carico dell'ente presso cui avviene il comando.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34. - Competenze della Giunta Municipale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Municipale stabilisce con propria determinazione la normativa inerente ai seguenti punti:

a) le modalità di impiego del personale riguardanti le prestazioni di lavoro degli appartenenti al Corpo;
b) I criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale e per i controlli periodici delle condizioni di salute, di cui al terzo e quarto comma rispettivamente dell'art.22.

2. Le successive variazioni alla normativa indicata in questo articolo sono soggette a deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 35. - *Violazioni.* -

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

ART. .36. - *Pubblicità del regolamento.* -

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della legge, 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 37. - *Comunicazione del regolamento.* -

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli enti locali della Regione, per il successive inoltro al Commissario di Governo tramite il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. ———.

ART. 38. - *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di cui:

a) alla legge 7 marzo 1986, n.65;
b) al regolamento comunale di organizzazione.

ART. 39. - *Entrata in vigore del regolamento.* -

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla ~~intervenuta approvazione da parte del Comitato regionale di controllo~~.